

Desmond Tutu, un'eredità per l'Occidente

Fabio Rossi*, 15 febbraio 2022

Con la morte di Desmond Tutu, avvenuta il 26 dicembre 2021, se ne va anche l'ultimo protagonista della recente storia del Sudafrica, artefice – insieme a Frederik W. De Klerk e Nelson Mandela – di quel passaggio storico dal regime dell'apartheid alla cosiddetta “nazione arcobaleno”.

Se però su *Madiba* (così era chiamato amichevolmente Mandela) è possibile ancora oggi avvalersi di un'ingente produzione narrativa e saggistica, senza contare il contributo offerto dalla cinematografia internazionale, anche la figura di Desmond Tutu meriterebbe altrettanto approfondimento, non solo per la storia e la testimonianza umana e spirituale del primo arcivescovo nero di Pretoria, ma anche per il lascito che Tutu ha di fatto consegnato al mondo intero.



Desmond Tutu Non c'è futuro senza perdono



Il nome di Tutu è inevitabilmente legato a quella felice intuizione che fu la *Truth and Reconciliation Committee* (TRC, Commissione Verità e Riconciliazione) uno strumento al tempo stesso giuridico, culturale e sociale che – al di là dei risultati non completamente positivi, come lo stesso Tutu ha osservato – ancora oggi suscita interesse, dibattiti e interrogativi per l'eredità che ha lasciato al mondo contemporaneo, per la sua forza e valenza ancora oggi attuali.

Sarebbe infatti errato, e anche fortemente riduttivo, etichettare la Commissione Verità e Riconciliazione, fortemente voluta e presieduta da Desmond Tutu, come una soluzione *tipicamente* africana; non v'è dubbio che nella soluzione adottata dal nuovo Sudafrica ha fortemente influito la cultura e la filosofia africana, ma quella della

TRC è certamente un'esperienza, una testimonianza che travalica i confini del continente africano.

Elaborare una via alternativa di giustizia basata sulla riconciliazione è infatti una significativa novità in ambito giuridico nella recente storia umana, un tentativo di

costruire *diversamente* giustizia, sulla base di un equilibrio tra esigenze giudiziarie, *inputs* culturali e prospettiva sociale; una novità che chiama in causa le più profonde certezze dei principali ordinamenti penali europei ed extraeuropei e che apre invece a prospettive e orizzonti di riforma e cambiamento di quelli che sono sempre stati i consueti sistemi di amministrazione della giustizia.

Come ha scritto lo stesso Tutu in *Non c'è futuro senza perdono*, il Sudafrica del post-apartheid si è infatti trovato davanti ad un quesito non solo importante, ma forse decisivo per il futuro stesso della neo-repubblica africana: come comportarsi, come relazionarsi con i crimini commessi dal regime precedente e soprattutto con gli artefici di quei crimini, sudafricani bianchi ma pur sempre sudafricani? Quale soluzione penale adottare?

La scelta adottata - come detto - è stata certamente il frutto di una commistione tra diverse componenti ed esigenze ma anche il risultato di un'attenta analisi operata da Mandela, Tutu e i nuovi protagonisti della storia sudafricana sulla base di quelle che erano state le vie percorse nella storia più recente; come lo stesso Tutu spesso sottolineava, il precedente più illustre - e anche problematico - era stato il processo di Norimberga alla fine del secondo conflitto mondiale, ma una tale soluzione era proponibile per il Sudafrica del post-apartheid? Evidentemente no, e non soltanto in virtù del differente approccio culturale africano ma anche in ragione di una volontà precisa di trovare una soluzione ad un'esigenza di giustizia e verità che consentisse all'intero Sudafrica, senza più distinzione tra bianchi e neri, di iniziare a costruire un paese nuovo sulla base di una comune condivisione piuttosto che avviare una reciproca e sterile recriminazione che avrebbe rischiato di mantenere vivo - sotto le ceneri - il fuoco della divisione e della vendetta.

I critici di Tutu e della TRC hanno spesso accentuato l'aspetto "religioso" della natura della Commissione (il fatto stesso che fosse presieduta da un uomo di Chiesa è infatti apparso ad alcuni elemento qualificante la natura stessa della Commissione), sottovalutando quanto invece di innovativo tale intuizione portasse con sé, ben al di là dei confini sudafricani.

Il primo aspetto che balza agli occhi - soprattutto del mondo giuridico di estrazione occidentale - è l'aver riportato la giustizia, e di conseguenza il diritto, all'interno della cultura di un paese e di un popolo e di aver riconsiderato il perseguimento degli obiettivi propri della stessa come un fatto non esclusivamente tecnico ma dalle ricadute eminentemente sociali. Pensare alla giustizia come ad un luogo, un tempo staccato dal mondo circostante è forse il primo difetto che un diritto ormai estremamente tecnicistico sembra a più riprese mostrare; una giustizia meramente processuale presta infatti oggi il fianco a critiche ed è di difficile comprensione da parte di quel gruppo sociale a servizio del quale la giustizia stessa dovrebbe porsi.

Chiedersi prima di tutto quali siano le esigenze delle vittime così come quelle dei carnefici, prima di adottare qualsiasi soluzione giuridica e procedurale, interrogarsi sugli effetti che una scelta apparentemente da "addetti ai lavori" potesse avere all'interno di una comunità che si stava rigenerando ha significato, per il Sudafrica,

ricollocare la giustizia all'interno della vita di quella stessa comunità, facendone un momento – seppur apparentemente patologico – del vivere comune.

È indubbio che il ruolo di Tutu, della cultura africana e della teologia cristiana abbiano avuto un peso rilevante nel modo stesso di porsi e di lavorare della Commissione Verità e Riconciliazione, ma questo non può certo essere liquidato come un difetto, o un attributo talmente caratterizzante da rendere la soluzione adottata difficilmente traducibile ed esportabile.

A riprova di quanto l'esperienza del Sudafrica abbia suscitato l'interesse di studiosi di diritto così come di tante comunità apparentemente lontane – su un piano culturale ancor prima che geografico – è la parallela crisi del diritto e dell'amministrazione della giustizia così come sono sempre state considerate nel mondo occidentale, a prescindere dalla connotazione giuridica scelta, di stampo romanistico o anglosassone. Il crescente senso di diffidenza e insoddisfazione da parte dei cittadini, la crisi – di contenuto ancor prima che di risultati – dei diversi apparati di giustizia, le ricadute spesso negative sotto un profilo sociale dei differenti sistemi di amministrazione giudiziaria sono segnali inequivocabili che, in questi ultimi anni, hanno posto pressanti interrogativi e che hanno indotto ricercatori e esperti di settore a chiedersi se la strada fin qui percorsa fosse quella giusta o se, perlomeno, non fosse opportuno iniziare ad esplorare nuovi sentieri.

I tanti studi di *Restorative Justice*, le sempre più frequenti sperimentazioni di giustizia alternative al tradizionale binomio giustizia retributiva-giustizia riabilitativa, per non parlare delle tantissime esperienze di mediazione giuridica anche in ambiti diversi da quelli giudiziari, sono con buona probabilità il segno inequivocabile che l'esperienza di Tutu e del Sudafrica hanno aperto una breccia e una strada che molti hanno iniziato a percorrere.

Forse è proprio questo il lascito più importante che Desmond Tutu lascia al mondo intero e non solo a quello africano: il non aver paura di percorrere nuovi sentieri, soprattutto in un ambito così delicato ma anche decisivo per lo sviluppo di una comunità sociale quale l'amministrazione della giustizia; estrapolare la giustizia dal suo contesto sociale significa disumanizzarla, estraniarla dal suo ruolo non solo riparativo ma anche costruttivo del vivere comune. Perché – giova ricordarlo – la giustizia non è e non deve essere un apparato asettico quale fosse un laboratorio scientifico, piuttosto un luogo, un momento, un obiettivo tra persone e per le persone. Perché come amava sottolineare – guarda caso – un altro sacerdote, questa volta italiano, don Pino Puglisi, è assolutamente importante in una chiave prospettica distinguere tra persona e azione.

Una giustizia che sappia operare tale distinzione consente infatti di costruire una comunità nella quale la singola azione *contra legem* venga valutata per quello che è, ricostruendo di volta in volta quel patto sociale interrotto da quel comportamento; una riconciliazione appunto, che non può essere imposta dall'alto, piuttosto deve vedere protagonisti chi ha commesso e chi ha subito il torto.

Riferimenti bibliografici:

Tutu, D. (1999). *Non c'è futuro senza perdono*. Milano: Feltrinelli

Tutu, D. (2022). *Anche Dio ha un sogno. Una speranza per il nostro tempo*. Napoli: Marotta e Cafiero.

*Fabio Rossi. LM in Giurisprudenza, Specializzazione in Economia e gestione aziendale (LUISS School of Management), Master in Etica pubblica (Pontificia Università Gregoriana). Impegnato nel sociale, è Educatore in Convitto Nazionale